



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.sgs.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale n. 103 del 24 aprile 2012

PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLE GARE DEL 21 APRILE 2012 DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE B E DELLE DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 aprile u.s., negli appositi paragrafi sono pubblicati i provvedimenti disciplinari delle gare della ventottesima giornata del girone B del Campionato Regionale di Eccellenza, disputate sabato 21 aprile u.s. ,

I provvedimenti disciplinari delle gare della ventinovesima giornata del girone B del Campionato Regionale di Eccellenza e delle gare di recupero dei Campionati di Eccellenza e Promozione in programma mercoledì 25 aprile p.v. saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale ordinario di venerdì 27 aprile p.v.

* * * * *

FASE FINALE REGIONALE DEL CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA

Nell'apposito paragrafo è pubblicata la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale in ordine alla gara del secondo turno della fase finale regionale Palmese – Torrecuso Calcio disputata il 18 aprile u.s.

A rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 101 del 20 aprile u.s., **giovedì 26 aprile 2012, alle ore 12.30**, presso la sede di questo C.R., alla presenza dei dirigenti delle società interessate (che con la presente comunicazione si intendono formalmente avvisate) sarà effettuato il **sorteggio** per stabilire gli abbinamenti delle gare del terzo turno e quali **tra le società a parità di condizioni** debba disputare in casa la gara del terzo turno della fase finale regionale del Campionato Regionale di Attività Mista 2011/2012.

Gli abbinamenti relativi ai quattro incontri del terzo turno (tra le sette vincitrici del secondo turno più la società riammessa) saranno determinati a mezzo sorteggio, con la sola preventiva esclusione dal sorteggio degli abbinamenti che prevedono un incontro tra due società che si sono già incontrate nei turni precedenti della fase finale regionale.

Le società "ripescate" per meriti disciplinari, sia in ordine al secondo turno, sia in ordine al terzo turno, godono dei medesimi diritti delle società qualificatesi in via diretta.

* * * * *

INTEGRAZIONE DELLE GARE DI RECUPERO DEL 25 APRILE 2012

A seguito delle delibere della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicate sul presente Comunicato Ufficiale, di seguito si pubblicano le gare di recupero disposte per **mercoledì 25 aprile p.v.**, che integrano quelle già pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 aprile u.s.:

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – GARA DI MERCOLEDÌ 25/04/2012

GIRONE A ISOLA DI PROCIDA	NAPOLI SANITÀ	"SPINETTI" – PROCIDA	11.00 MER.
-------------------------------------	---------------	----------------------	------------

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE – GARE DI MERCOLEDÌ 25/04/2012

GIRONE A E. ZUPO	BARANO CALCIO	"G. GARIBALDI" – TEANO	FED. MER.
----------------------------	---------------	------------------------	-----------

GIRONE B ANACAPRI	BAIANO	"S. COSTANZO" – CAPRI	FED. MER.
-----------------------------	--------	-----------------------	-----------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

MIGLIOZZI ACHILLE	(LIBERTAS STABIA)	SARUBBO DAVIDE	(MIRABELLA ECLANO)
MESISCA ANTONIO	(SOLOFRA CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

DE ROSA CLAUDIO	(CITTA DE LA CAVA 1394)	DE BIASE FRANCESCO	(CITTA DI POMPEI)
GONZALEZ ALESSANDRO CESAR	(MONTECORVINO ROVELLA)	MOSCA ENZOMARIA	(REAL POSEIDON)
GRANOZI GIUSEPPE	(SANSEVERINESE 1928)	REA FELICE	(SANSEVERINESE 1928)
NAPPI ANIELLO	(SOLOFRA CALCIO)		

AMMONIZIONE (IX INFR)

ESPOSITO DOMENICO	(IPPOGRIFO SARNO A.S.D.)
-------------------	--------------------------

AMMONIZIONE (VI INFR)

LANDOLFI GIANMARCO	(AGROPOLI)	DE ROSA ROSARIO	(CITTA DE LA CAVA 1394)
GIARLETTA VITTORINO	(DUE PRINCIPATI)		

AMMONIZIONE (V INFR)

CAPUANO BIAGIO	(DUE PRINCIPATI)	FUSCO VINCENZO	(DUE PRINCIPATI)
MUSTONE DANILO	(MIRABELLA ECLANO)	MUSTONE LUIGI	(MIRABELLA ECLANO)
ZERILLO DIEGO	(MONTECORVINO ROVELLA)		

AMMONIZIONE (II INFR)

CRISCI FRANCESCO	(AGROPOLI)	FORMIDABILE JAVIER ANDRES	(AGROPOLI)
TRANFA CLAUDIO	(CITTA DE LA CAVA 1394)	BISOGNO MIRKO	(FAIANO)
VITIELLO MARCO	(FAIANO)	COPPOLA MAURIZIO	(LIBERTAS STABIA)
ZAMPARELLI MIRKO	(LIBERTAS STABIA)	DE CARO UMBERTO	(SANSEVERINESE 1928)

AMMONIZIONE (I INFR)

CUOZZO DAVIDE	(AGROPOLI)	CANTILE NICOLA	(MIRABELLA ECLANO)
SCOGNAMIGLIO DOMENICO	(PALMESE)	AMBROSIO LUIGI	(SPORTING SALERNO 2010)

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 23 APRILE 2012

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Michelangelo Maria Liguori, dott. Serafino Mirone, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Rappresentante A.I.A.

112. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NAPOLI SANITÀ – GARA ISOLA DI PROCIDA / NAPOLI SANITÀ DEL 14.04.2012 – ECCELLENZA

113. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BARANO CALCIO – GARA E. ZUPO / BARANO CALCIO DEL 14.04.2012 – PROMOZIONE

114. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BAIANO – GARA ANACAPRI / BAIANO DEL 14.04.2012 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti i tre distinti reclami, regolarmente formalizzati, relativi alle gare indicate in epigrafe, dispone preliminarmente la loro riunione, in ragione dell'obiettivo connessione oggettiva. Tanto premesso, osserva: le reclamanti hanno proposto ricorso avverso le rispettive delibere del Giudice Sportivo Territoriale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 aprile 2012 del C.R. Campania. Con esse, il Giudice di prime cure ha sanzionato le società reclamanti con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda prevista in caso di applicazione dell'art. 53 N.O.I.F., per rinuncia. Deve premettersi che le reclamanti, con motivazioni variamente esposte, hanno rappresentato di non aver potuto rispettare le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 110/A della F.I.G.C., sul quale sono stati pubblicati i termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara, in ragione della circostanza che,

nella mattinata di lunedì, fin dopo le ore 12.00, gli Uffici Postali, certamente in Campania, erano in una situazione che potrebbe definirsi “di stallo” (sia per l’inoltro di telegrammi, sia per la spedizione di lettere raccomandate). Sul punto, deve precisarsi che gli accertamenti di questa C.D.T. hanno consentito di acquisire cognizione che la lamentata situazione si è effettivamente verificata e che si è estesa anche oltre il termine temporale, prescritto dalla normativa in vigore, delle ore 12.00 (nel caso di specie, di lunedì 16 aprile u.s.). Tanto premesso, questa C.D.T. osserva: il diritto calcistico è, come più volte ribadito nelle delibere, di natura sostanziale. Questo principio è stato costantemente e coerentemente osservato da questa C.D.T. Nel caso del reclamo e della vicenda in esame, non può non puntualizzarsi, per l’appunto sotto il profilo sostanziale e non meramente formale, che la stessa sospensione delle gare di vela dell’America’s Cup, imposta dal forte vento e relativa ad una manifestazione di valenza mondiale (nel senso che le sospensioni di eventi di tale rilevanza vengono determinate soltanto al cospetto di situazioni di effettiva, comprovata incompatibilità), di dominio pubblico e di assoluta risonanza mediatica, appare confermativa delle giustificazioni enunciate dalle società reclamanti. Sotto il profilo concreto, nella circostanza si è verificata una situazione (in essa inclusa, ovviamente, l’inevitabile sospensione dei collegamenti marittimi da e per le isole, nel giorno di disputa delle gare in esame) di obiettiva impossibilità materiale di trasferimento, per l’appunto, dalla terraferma alle isole e viceversa. Altro elemento di assoluto rilievo e di profondo significato etico-sportivo si configura nella sospensione immediata di tutti i Campionati (sia professionistici, sia dilettantistici, sia del Settore Giovanile e Scolastico), disposta dal presidente della F.I.G.C. a seguito della tragica, prematura scomparsa del giovane calciatore del Livorno, Piermario Morosini, verificatasi sabato 14 aprile scorso, ovvero nel giorno di disputa delle gare in argomento. Orbene, valutati assorbenti i richiamati aspetti sostanziali, questa C.D.T. annulla le rispettive decisioni del Giudice di prime cure (perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzazione di un punto in classifica ad ammenda per rinuncia), riconoscendo che le motivazioni previste dall’art. 55 N.O.IF. (assenza delle società reclamanti per causa di forma maggiore) si configurino nella circostanza in esame. P.Q.M.

DELIBERA

di annullare le sanzioni, a carico delle società Napoli Sanità, Barano Calcio e Baiano, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, della penalizzazione di un punto in classifica e delle rispettive ammende, oltre che dell’indennizzo per mancato incasso, che era stato disposto a favore delle società ospitanti; dispone la ripetizione delle gare in questione, rimettendo gli atti al C.R. Campania per la loro rifissazione.

115. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TORRECUSO CALCIO – GARA PALMESE / TORRECUSO CALCIO DEL 18.04.2012 – FASE FINALE REGIONALE DEL CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA

La C.D.T., visto il reclamo, proposto dalla società Torrecuso Calcio, relativo alla gara in epigrafe, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione tecnica del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale l’Organo di prima istanza ha inflitto, a carico della società Torrecuso Calcio, la punizione sportiva della perdita della gara in esame con il punteggio di 0-3. La motivazione della decisione del G.S.T. è stata enunciata con chiarezza e puntualità nel testo della relativa delibera (pubblicata sul C.U. n. 101 del 20.04.2012, pag. 2452), alla quale questa C.D.T., per brevità, rinvia integralmente. Essa, in sintesi, è imperniata sull’aspetto essenziale (“... la società Torrecuso Calcio ha preso parte all’esecuzione dei tiri di rigore con 11 calciatori, tra cui il portiere che, pur non calciando, con la sua presenza, di fatto, consentiva ad un proprio compagno di squadra di poter tirare al posto suo”), che ha configurato la violazione, da parte della medesima società Torrecuso, delle “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”, ovviamente nel caso di determinazione, della squadra vincente, affidata ai tiri di rigore. Deve sottolinearsi che la disciplina sportiva della Fase Finale Regionale del Campionato di Attività Mista, da lunghissimo periodo, è stabilita da un apposito Regolamento, pubblicato, per l’anno sportivo in corso, sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 12.10.2011 del C.R. Campania. Il cennato Regolamento della “Disciplina sportiva relativa alla fase finale regionale” stabilisce che “... per la richiamata esigenza di assoluta tempestività e di rapidità di svolgimento, non sono appellabili le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in ordine ai risultati delle gare”. Nel caso di specie, la società Torrecuso Calcio ha impugnato la decisione del G.S.T., come innanzi citata, in ragione della circostanza che la società Palmese non avrebbe consentito alla medesima società Torrecuso Calcio di esercitare il proprio

diritto di difesa, non avendo trasmesso ad essa il motivato preannuncio di reclamo. Le doglianze della reclamante Torrecuso Calcio trovano due insuperabili motivi di inaccogliabilità, anche a volere, in ipotesi meramente scolastica, prescindere dagli aspetti regolamentari, innanzi evidenziati: il primo, che attiene ai motivi di diritto sostanziale, costantemente e coerentemente osservati da questa C.D.T. (peraltro, non potrebbe essere diversamente), si configura nel fatto che, sotto il profilo tecnico, la società Torrecuso Calcio – come dal C.U. n. 138/CGF del corrente anno sportivo 2011/2012, sul quale è stata pubblicata una specifica decisione della Corte di Giustizia Federale, appropriatamente citata dal Giudice di prime cure e che si attaglia in modo assoluto alla vicenda in esame – ha effettivamente violato le “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”, in precedenza citate, con conseguenziale, indebito vantaggio; il secondo si individua nel fatto che, anche a voler ritenere proponibile il reclamo in esame, esso è stato comunque formalizzato, dalla società Torrecuso Calcio, a mezzo fax, oltre le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione delle decisioni che si intenda impugnare, ovvero oltre il termine temporale prescritto. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare non accoglibile il reclamo proposto dalla società Torrecuso Calcio, confermando la decisione del G.S.T., di cui al C.U. n. 101 del 20.04.2012; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 24 aprile 2012.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**